

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

Parte generale

Approvato con delibera del 31/07/2017

**Scuola Bottega Artigiani
Impresa Sociale srl**

INDICE

1	PANORAMICA DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE PER LA SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI IMPRESA SOCIALE SRL.....	5
2	I REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001.....	7
2.1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24).....	7
2.2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)	7
2.3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)	8
2.4	Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione modificato dalla L. n. 190/2012 (Art. 25)	8
2.5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)	9
2.6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)	9
2.7	Reati societari (Art. 25-ter)	10
2.8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)	10
2.9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quarter.1)	11
2.10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)	11
2.11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-exies)	12
2.12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)	12
2.13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies).....	12

1	2.14	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies) 12</i>	
	2.15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) 13	
	2.16	Reati ambientali (Art. 25- undecies).....	13
	2.17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies).....	14
	2.18	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] (L. n.146/2006)	15
3		LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E REGIONE LOMBARDIA.....	16
4		L'ENTE.....	17
	4.1	Dichiarazione programmatica.....	18
	4.2	Modalità di modifica/integrazione del Modello.	18
	4.3	Funzione del Modello.....	18
5		ATTIVITÀ SENSIBILI.....	20
	5.1	Risk assessment.....	20
6		PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.	20
7		ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
	7.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.	21
	7.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.	21
	7.3	Reporting nei confronti degli organi societari.....	22
	7.4	Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.	22
8		FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO.....	23
9		SISTEMA DISCIPLINARE.....	23
	9.1	Principi generali.....	23

9.2	Sanzioni per i lavoratori subordinati.....	23
9.2.1	Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Formazione Professionale.....	23
9.2.2	Misure nei confronti dei dirigenti.	24
9.2.3	Misure nei confronti degli Amministratori.	25
9.2.4	Misure nei confronti di Consulenti e Partner.	25
10	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	25
10.1	Comunicazione e formazione per i Dipendenti.....	25
10.2	Informativa per i Collaboratori esterni e Partner	26
10.3	Selezione di Collaboratori esterni e Partner	26
10.4	Informativa ai fornitori	26

2 Panoramica del Decreto e della normativa rilevante per la Scuola Bottega Artigiani di San Polo.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (“D. Lgs. 231/2001”), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli Enti, per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (“Reati”), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e reati societari).

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità, qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo* (i “Modelli”), idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente*, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento. I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3 I reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

3.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

3.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione modificato dalla L. n. 190/2012 (Art. 25)

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

3.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

3.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

3.7 Reati societari (Art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

3.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1)

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

3.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quarter.1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

3.10 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

3.11 Reati di abuso di mercato (Art. 25-exies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

3.12 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

3.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

3.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca

dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

3.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

3.16 Reati ambientali (Art. 25- undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

3.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) Art. 12, L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

3.18 Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] (L. n.146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

4 Linee guida di Confindustria e Regione Lombardia.

Il presente Modello è redatto sulla base delle “*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01*”, emanate da Confindustria (aggiornate a marzo 2014) e, riguardando un Ente accreditato ai servizi formativi presso la Regione Lombardia, si rifà altresì alle *Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro*”.

I punti fondamentali possono essere di seguito così schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore dell’Ente sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli, previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

5 *L'ente.*

Il progetto di Scuola Bottega nasce nel 1979 per rispondere alla domanda di famiglie e ragazzi che cercano percorsi individualizzati, su misura delle loro aspirazioni. Nel contempo incontra l'esigenza di molti artigiani di dare, nel tempo, continuità al loro mestiere.

Negli anni l'esperienza della Scuola Bottega, caratterizzata dall'intreccio tra la formazione teorica e la concreta esperienza nella bottega di artigiani, si è ampliata in molte città, conducendo alla qualifica professionale centinaia di giovani. La Scuola Bottega si è costituita autonomamente ed opera dal 1984. La continuità con gli ideali delle origini è assicurata dalla presenza dei fondatori, dal consiglio direttivo e dal presidente. Svolge una funzione culturale e sociale apprezzata da famiglie e istituzioni, offrendo opportunità formative agli allievi con l'apporto di docenti, artigiani e tutor, che affiancano i ragazzi, accompagnandoli individualmente nella crescita umana, culturale e professionale.

È impegnata nella prevenzione e nel recupero della dispersione scolastica e degli abbandoni. Inserendosi nelle trasformazioni del sistema formativo e d'istruzione, la Scuola Bottega ha ottenuto la Certificazione di Qualità e l'accreditamento nel Sistema della Formazione Professionale regionale. Propone corsi, riconosciuti dalla Provincia di Brescia, che rilasciano ai ragazzi la qualifica professionale.

In allegato l'organigramma societario e il sistema di deleghe, entrambi i documenti soggetti a revisioni indipendenti.

5.1 Dichiarazione programmatica.

Scuola Bottega è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Scuola Bottega, in conformità con le sue politiche interne e delle norme sull'accreditamento regionale, ha adottato il presente Modello con la delibera del Consiglio Direttivo del 10/04/2012 e successivamente aggiornato e ha istituito l'organo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché stimolare il Direttivo a curarne l'aggiornamento. L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente a Scuola Bottega di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001. A tal fine, Scuola Bottega ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

5.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo di Scuola Bottega, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale. I documenti a supporto del Modello possono essere soggetti a revisione indipendente e gestiti da apposito protocollo di *gestione ed approvazione dei documenti*.

5.3 Funzione del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di

commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Scuola Bottega anche quando, apparentemente, essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Scuola Bottega di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. la mappa delle attività sensibili dell'Ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
3. la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
6. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse dell'Ente di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti dell'Ente, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
8. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli dell'Ente (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

6 Attività sensibili.

Per le motivazioni esposte, Scuola Bottega ha ritenuto opportuno procedere all’attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/01. Detta iniziativa è stata assunta da Scuola Bottega nella convinzione che tale strumento - al di là dal costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge – possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della società sull’importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira Scuola Bottega allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

6.1 Risk assessment

Il Modello prende spunto e si fonda su un’analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l’attività di Scuola Bottega, al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili (“Reati peculiari”).

Per completezza, si riporta alla parte specifica e al risk assessment.

7 Principi generali di comportamento e codice etico.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice etico.

Il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell’Ente allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia dell’Ente” che l’Ente riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i stakeholders.

8 Organismo di Vigilanza.

8.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito Organismo), deve essere un organismo della società (art. 6. 1, *b*) del D. Lgs. 231/2001) e diverso dal Consiglio di Amministrazione. L'organismo di vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato, con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Società. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i componenti dell'OdV sono dotati per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Continuità di azione: i membri dell'OdV, in base a quanto stabilito dal Regolamento da esso approvato, si impegnano a riunirsi periodicamente.

8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Consulenti e Partner;
- b) sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'Ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'Ente.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- d) attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di suggerire l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore nell'ente;
- e) coordinarsi con il Consiglio Direttivo per i programmi di formazione specifica del personale;
- f) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- g) riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche dell'Ente per l'attuazione del Modello.

8.3 Reporting nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di *reporting* su base continuativa direttamente con il Consiglio Direttivo. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio direttivo (altresì detta relazione finale). Il *reporting* avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

8.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'Ente, per i diversi profili specifici ed in particolare (ma non esclusivamente):

- Con il Direttore dell'ente, per gli adempimenti legati all'erogazione dei servizi;
- con il Responsabile della Funzione Amministrativa, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
- con il Responsabile della Funzione Progetti, per gli adempimenti relativi ai rapporti con la P.A. che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati sopra indicati;
- con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per gli adempimenti derivanti dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- con il Responsabile del trattamento dei dati per i delitti derivanti dalla Legge 196/2003.

9 Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partner, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, in riferimento al *Protocollo gestione regolamento flussi informativi* allegati al presente modello.

10 Sistema Disciplinare.

10.1 Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta dell'Ente prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'Ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare dell'Ente, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

10.2.1 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Formazione Professionale

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dal CCNL si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio: che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva), e comunque non potrà essere superiore all'importo pari a 4 ore della normale retribuzione in caso di multa, e di 3 giorni nel caso di sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
2. incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro;
3. incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro nonché un atto che costituisce delitto a termine di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Consiglio Direttivo. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal Consiglio Direttivo con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

10.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello

stesso, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

10.2.3 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di direzione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio Direttivo quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

10.2.4 Misure nei confronti di Consulenti e Partner.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

11 Piano di formazione e comunicazione

11.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di Scuola Bottega garantire al personale presente nell'Ente una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. La comunicazione avviene mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. I membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analogha dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

11.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'Ente sulla base del presente modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

11.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere istituiti nell'ambito dell'ente, con decisione dell'organo direttivo, appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti collegati a specifico protocollo.

11.4 Informativa ai fornitori

Scuola Bottega comunica l'adozione del modello e del codice etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

Parte Speciale

Rev.01- del 31/07/2017

**Scuola Bottega Artigiani Impresa Sociale
srl**

Standard di controllo per i reati ex d.lgs. 231 / 2001

INDICE

	"AREA DEL FARE"	4
	"AREA DEL NON FARE"	5
1	Standard di controllo in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione	7
	Istruzioni e verifiche dell'OdV	9
2	Standard di controllo in relazione ai processi strumentali	10
2.1	Finanza dispositiva	10
2.2	Selezione e assunzione del personale	12
2.3	Gestione omaggistica	13
2.4	Spese di rappresentanza	14
2.5	Consulenze e prestazioni professionali	15
2.6	Acquisti di beni e servizi	16
2.7	Sponsorizzazioni	17
2.8	Obblighi previdenziali e contrattuali	19
	Istruzioni e verifiche dell'OdV	20
3	Standard di controllo in relazione ai reati societari	20
3.1	Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	20
3.2	Tutela penale del capitale sociale	23
3.3	Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali	25
3.4	Tutela penale contro le frodi	26
	Destinatari	27
	Aree a rischio	27
	Principi generali di comportamento e di attuazione	28
	Principi procedurali specifici	30
	1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali	31
	2. Tutela dell'integrità del capitale sociale	32
	Istruzioni e verifiche dell'OdV	33
4	Standard di controllo in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione e autoriciclaggio	34
	Destinatari della parte speciale	36
	Aree a rischio	36
	Principi generali di comportamento e di attuazione	37
	Principi procedurali specifici	38
	Istruzioni e verifiche dell'OdV	40
5	Standard di controllo in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro	41
	Destinatari	42
	Aree a rischio	42
	Principi generali di comportamento e di attuazione	42
	Principi procedurali specifici	44
	Istruzioni e verifiche dell'OdV	45
6	Standard di controllo in relazione ai reati informatici	46

	Destinatari della parte speciale	51
	Aree a rischio	51
	Principi generali di comportamento e di attuazione	51
	Principi procedurali specifici	53
	Istruzioni e verifiche dell'OdV	54
7	Standard di controllo in ordine ai reati ambientali	55
	Destinatari della parte speciale	56
	Aree a rischio	56
	Principi generali di comportamento e di attuazione	56
	Principi procedurali specifici	57
	Istruzioni e verifiche dell'OdV	58

Il presente documento rappresenta le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001. Le linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

"AREA DEL FARE"

- I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:
 - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato,
 - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la PA.
- L'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza della Società nei confronti della PA deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dalla Società.
- È fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti.
- I responsabili di funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:
 - non dare seguito alla richiesta,
 - fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile,
 - attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

- I responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

"AREA DEL NON FARE"

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, si segnalano, se pur a titolo non esaustivo, i comportamenti a rischio da evitare. Nei rapporti con i rappresentanti della PA è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio,
- promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad esempio: interessamento per l'erogazione di prodotti/servizi al di fuori delle modalità standard, interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.),
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale,
- promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l'erogazione di prodotti e servizi,
- promettere o concedere omaggi/regalie dirette o indirette non di modico valore,
- fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati,
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad esempio: affidamento della commessa, concessione del finanziamento).

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari. Inoltre, nei confronti della PA, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati,
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti,
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA,
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti,
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA, per ottenere e/o

modificare informazioni a vantaggio della società,

- abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell'azienda.

Alla luce di questi principi e in base alle categorie di attività sensibili individuate sono stati individuati i seguenti Standard di Controllo coerenti con i principi del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, su cui è stata effettuata l'attività di gap analysis e il successivo adeguamento delle procedure operative.

1 Standard di controllo in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Gli standard di controllo presi a riferimento per la gap analysis sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Confindustria, nonché delle "best practices" internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione. Gli standard di controllo di *primo livello* sono i seguenti:

- a) segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- d) tracciabilità: il soggetto che firma le comunicazioni alla PA deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Più in dettaglio, gli standard di controllo di *secondo livello* sono i seguenti:

- divieto di stipula di contratti in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA e con altri soggetti, anche al fine dell'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni, non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.

Devono sussistere i seguenti requisiti:

- autorizzazione formale: deve esistere un'autorizzazione formalizzata dell'Amministratore alla stipula dell'atto formale, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- report: devono esistere verbali/report formalmente validati dal superiore gerarchico dettagliati per ogni singola operazione;
- affiancamento: è obbligatoria la presenza di un'altra persona di livello organizzativo non inferiore nelle fasi principali (ad esempio: trattative, accordi contrattuali, transazioni, ecc.);
- registrazione e tracciabilità: l'operazione deve essere registrata e documentata come da procedure aziendali.

- divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA e con altri soggetti non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.

Devono sussistere i seguenti requisiti:

- *autorizzazione formale*: deve esistere una autorizzazione formalizzata dell'Amministratore alla disposizione di pagamento.

- report: devono esistere report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

Devono sussistere i seguenti requisiti:

- *documentazione*: devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- *modalità di pagamento*: il pagamento non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nel contratto e nel rispetto della procedura interna sulle attività di approvvigionamento. Il conto corrente non deve essere cifrato.

- segregazione dei ruoli nella gestione di finanziamenti pubblici: deve esistere segregazione di ruoli e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione.

Devono sussistere i seguenti requisiti:

- *autorizzazione formale*: deve esistere una autorizzazione formalizzata per chiedere erogazioni pubbliche, con limiti, vincoli e responsabilità;
- *attribuzione formale delle responsabilità*: deve esistere un ordine di servizio o comunicazione organizzativa con attribuzione di responsabilità per la gestione del finanziamento e della rendicontazione;
- *report*: devono esistere report periodici sullo stato di avanzamento del progetto e sull'utilizzo delle erogazioni pubbliche validati dal livello gerarchico superiore e archiviati.
- *Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo*:
 - presentazione della richiesta di finanziamento e di successiva erogazione dello stesso.

- realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento,
- certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni,
- predisposizione dei rendiconti dei costi,
- controllo super partes;
- definizione, per ogni progetto, di un piano di informazione, verso tutte le strutture coinvolte, circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;
- effettuazione della certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
- esistenza di riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e di connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- effettuazione di verifica di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione/finanziamento;
- esistenza di un organismo di controllo super partes, costituito da adeguato mix professionale tecnico-amministrativo, responsabile, sulla base di valutazioni di rischio, di:
 - monitorare lo stato di avanzamento del progetto, in conformità con le regole di attuazione definite, con interventi di verifica in corso d'opera;
 - salvaguardare - mediante attività di riscontro di merito su base campionaria - la correttezza e l'autenticità delle condizioni/documenti prescritti dal decreto/concessione.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile di riferimento o ai Sub Responsabili di riferimento;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2 Standard di controllo in relazione ai processi strumentali

I processi strumentali consistono in tutte quelle attività aziendali che consentono di produrre le risorse atte al potenziale compimento dei reati sopra descritti. Gli standard di controllo presi a riferimento per la gap analysis sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Confindustria, nonché delle "best practices" internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione.

2.1 Finanza dispositiva

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte da Scuola Bottega Artigiani di San Polo (di seguito Scuola Bottega). Il processo di finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti

della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione,
 - Effettuazione del pagamento,
 - Controllo/riconciliazioni a consuntivo;
- Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta;
- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con banche;
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti riconducibili a:

- individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione;
- individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione;
- indicazione, a cura del richiedente, della motivazione;
- designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione/autorizzazione dell'operazione attraverso procura ad hoc.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza è obbligatorio comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco delle transazioni che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da effettuarsi con modalità non standard (allegando le relative procure e specimen di firma); il Responsabile della Funzione Amministrazione deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo.

2.2 Selezione e assunzione del personale

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra Scuola Bottega e una persona fisica. Il processo di selezione e assunzione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La selezione e l'assunzione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. L'indebito beneficio, ottenuto attraverso l'assunzione di personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- nella fase "Acquisizione e gestione dei curricula vitae", tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad esempio: società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.);
- nella fase "Selezione", rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature. In tale ambito:
 - prevedere distinte modalità di valutazione, "attitudinale" e "tecnica", del candidato,
 - assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti,
 - richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate;
- Nella fase "Formulazione dell'offerta e assunzione":
 - procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità,
 - in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

Il processo deve prevedere, inoltre, modalità formali di escalation autorizzativa nei casi di deroga ai principi sopra elencati.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza l'Amministratore deve comunicare l'elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati (incluse quelle gestite mediante escalation).

2.3 Gestione omaggistica

Il processo di gestione omaggistica è composto da tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi, che rientrano o meno nell'attività propria della società, a clienti, fornitori, lavoratori dipendenti e soggetti estranei all'impresa, con l'obiettivo di sviluppare l'attività aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi o promuovendola indirettamente. Il processo di gestione omaggistica costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala dell'omaggistica potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente e acquirente dell'omaggio e della definizione di specifiche soglie di valore per gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- identificazione dei soggetti aziendali titolati a:
 - rilasciare omaggi (richiedente),
 - provvedere alla fornitura (acquirente);
- esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di specifici range economici (e relativo importo massimo spendibile);
- esistenza di un "catalogo" delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.);
- registrazione degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori;
- esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, acquisto e consegna).

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe (particolarmente per il superamento del valore economico massimo).

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza l'Amministratore ed il

Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare l'elenco degli omaggi a pubblici dipendenti e amministratori (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o di escalation autorizzativa).

2.4 Spese di rappresentanza

Il processo concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della società dell'attività.

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della individuazione dei soggetti abilitati (a sostenere e ad autorizzare le spese) e sulla tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- definizione delle categorie di spesa effettuabili;
- identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese;
- esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate;
- registrazione delle spese sostenute a favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell'evidenza documentale relativa.

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai principi sopra esposti. Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o di escalation autorizzativa).

2.5 Consulenze e prestazioni professionali

Il processo di assegnazione di incarichi di consulenza/prestazione professionale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Quest'ultimo potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non trasparente degli incarichi (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisto, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della consulenza/prestazione,
 - autorizzazione,
 - definizione contrattuale,
 - certificazione dell'esecuzione dei servizi (rilascio benestare),
 - effettuazione del pagamento;
- esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti (Albo Fornitori) e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso (Vendor Rating);
- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- per consulenze/prestazioni professionali svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare Scuola Bottega nei confronti della PA deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dalla Società;

- esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/prestazione e per la certificazione / validazione del servizio reso;
- esistenza di livelli di approvazione per le richieste;
- esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipula dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire, la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare, con periodicità definita, il Piano Consulenze di periodo e relativi aggiornamenti, l'elenco incarichi gestiti in deroga ai principi standard; il consuntivo attività di consulenza/prestazioni professionali suddivise per fornitore.

2.6 Acquisti di beni e servizi

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai soggetti pubblici per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali). L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisizione, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e della valutazione complessiva delle forniture. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

- richiesta della fornitura,
- effettuazione dell'acquisto,
- certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni (rilascio benestare),
- effettuazione del pagamento;
- esistenza di criteri tecnico-economici per:
 - la selezione di potenziali fornitori (Qualificazione e inserimento in un Albo Fornitori),
 - la validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (Qualità Entrante),
 - la valutazione complessiva dei fornitori (Vendor Rating);
- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione;
- esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d'acquisizione gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad esempio: per scelta di fornitori non presenti in Albo, mancata comparazione fra offerte alternative, ecc.). Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti.

2.7 Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala delle sponsorizzazioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di

altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - approvazione del Piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione,
 - stipula dei contratti,
 - pagamento degli impegni assunti;
- definizione e formale diffusione di una policy per la realizzazione dei progetti di sponsorizzazione (criteri di individuazione degli ambiti -sociale, culturale, sportivo, ecc. delle caratteristiche dell'iniziativa e dei requisiti dei partner);
- definizione di un Piano Annuale dei progetti di Sponsorizzazione e relativa previsione di impegno economico (budget);
- approvazione del suddetto Piano Annuale, e relative variazioni, a cura dell'Amministratore,
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico - comportamentali adottati dalla Società;
- tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Devono essere, inoltre, previste modalità di escalation autorizzativa per la gestione delle deroghe ai principi sopra esposti. Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza l'Amministratore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare con periodicità definita, il Piano Annuale dei

Progetti di Sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di periodo e il Report periodico circa i progetti di sponsorizzazione realizzati (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o di escalation autorizzata).

2.8 Obblighi previdenziali e contrattuali

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi e la relativa disciplina sanzionatoria. In relazione a questo processo i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione, truffa a danno dello Stato e sfruttamento del lavoro. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte della PA, per influenzarne i risultati nell'interesse della Società. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto alla Società ed un danno patrimoniale alla PA, tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri o negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad esempio: invio di moduli DM10 artatamente non corretti). Il reato di sfruttamento del lavoro potrebbe essere commesso mediante la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; mediante la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della tracciabilità degli atti, sulla tracciabilità dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sui sistemi in atto per la rilevazione della presenza lavorativa dei vari soggetti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e dati dichiarati;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- applicazione dei sistemi di verifica della presenza dei vari soggetti sul posto di lavoro e della successiva gestione dei permessi/periodi di riposo, etc.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile di riferimento o ai Sub Responsabili di riferimento;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare alla direzione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

3 Standard di controllo in relazione ai reati societari

3.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

I reati si distinguono in:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. si configurano nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Le due modalità di reato si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori; l'art. 2622 c.c. presuppone, infatti, che sia stato cagionato un danno effettivo, mentre l'art. 2621 c.c. sanziona i comportamenti dallo stesso indicati a prescindere dal verificarsi di danni.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa, inoltre, che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio;
- la Legge n. 262/2005 ha sostituito l'art. 2622 c.c., che ora prevede, quale circostanza aggravante, l'aver cagionato un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture contabili, fattispecie sanzionata con la pena da due a sei anni.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Bilanci

La categoria include il bilancio d'esercizio, di cui all'art. 2423 e seguenti c.c., il bilancio consolidato, e più in generale i prospetti contabili (o bilanci intermedi) redatti in occasione di situazioni particolari, diverse dalla normale chiusura dell'esercizio sociale. Si tratta, ad esempio, dei bilanci straordinari predisposti in occasione di operazioni straordinarie (trasformazioni, liquidazioni, conferimenti) o delle situazioni patrimoniali allegate al progetto di fusione o di scissione.

Le relazioni

Si tratta delle relazioni informative previste dalla legge; ad esempio, per le società che non hanno azioni quotate in borsa, della relazione degli amministratori (di cui all'art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci (di cui all'art. 2429 e seguenti c.c.) che accompagnano il bilancio, o delle relazioni illustrative in materia di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) o di riduzioni di capitale per perdite (art. 2446 c.c.), delle relazioni degli amministratori che accompagnano il progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.).

Le altre comunicazioni sociali

Affinché le comunicazioni, diverse da quelle elencate, assumano rilievo ai fini della fattispecie in esame è necessario che siano caratterizzate dai seguenti requisiti:

- *ufficialità*: deve trattarsi di comunicazioni emanate da soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche ricoperte nell'ambito della società;
- *inerenza*: attinenza rispetto all'oggetto sociale ed alle attività compiute dalla società;
- *direzionalità pubblica*: la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori).

Quanto alla forma delle comunicazioni, la giurisprudenza tende a ricomprendere sia quelle compiute in forma scritta sia quelle orali, sebbene risulti frequente anche l'orientamento

opposto, secondo il quale le dichiarazioni verbali mendaci non integrerebbero la fattispecie in questa sede considerata, bensì sarebbero suscettibili di integrare gli estremi della truffa.

• *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 c.c. si configura nel caso in cui le società di revisione pongano in essere false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione.

È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.), di altri soggetti che, essendo in contatto con la società di revisione, ne abbiano determinato o istigato la condotta illecita, come ad esempio gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società sottoposta a revisione.

3.2 Tutela penale del capitale sociale

• *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

L'ipotesi di reato prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la deliberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci, beneficiari della restituzione o della liberazione, che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

L'ipotesi di reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci beneficiari della ripartizione che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).*

L'ipotesi di reato si perfeziona con un acquisto o una sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori ma va anche considerata la possibilità che l'"Amministratore" dia ad un terzo l'incarico di acquistare e/o di sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato). L'ipotesi appena descritta rileva anche ai fini della configurabilità del "tentativo". La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo "dell'accettazione" della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale). È inoltre configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

• *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Ai fini della configurabilità del reato, è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione, sia conseguentemente connesso "il danno ai creditori". Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori. Valgono le considerazioni precedentemente fatte in materia di concorso nel reato. Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

• *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi di reato si configura allorquando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

• *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

3.3 Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali

• *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

L'ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici. Nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica al secondo, non integra la fattispecie di reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. Il secondo comma, che ricade nel campo di applicazione del Decreto, prevede la reclusione fino ad 1 anno, raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

• *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico. Per quanta riguarda l'esercizio sotto altro nome si presuppone che il titolare delle azioni non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto. Ancora, si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato in esame gli ulteriori seguenti casi:

- attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell'art. 2351, 3° comma, c.c.);
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- ammissione al voto di titolari di azioni per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

Il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di Amministratori.

3.4 Tutela penale contro le frodi

• *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

Tale fattispecie di reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa "quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare". Per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Per l'esistenza del

reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi. Soggetto attivo del reato può essere “chiunque”, anche estraneo alla società.

Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori Interni soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. L’art. 2639 c.c. (“Estensione delle qualifiche soggettive”) equipara ai soggetti apicali coloro che sono tenuti a svolgere le medesime funzioni, diversamente qualificate, o esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici (ad es. gli amministratori di fatto).

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia in sede di verifica dei dati contabilizzati;
2. predisposizione del bilancio di esercizio, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in occasione di eventi specifici, con particolare riferimento alla gestione delle poste di natura valutativa o stimata;
3. predisposizione di relazioni accompagnatorie, anche in sede di operazioni di finanza straordinaria;
4. predisposizione di comunicazioni diverse dalla informativa contabile periodica rivolte ai soci, ai creditori o al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie comunque relativi alla Società;
5. gestione del capitale sociale, anche in sede di effettuazione di operazioni di finanza straordinaria o di liquidazione, degli utili e delle riserve;
6. gestione dei rapporti con i Soci, con la società di revisione o il Collegio Sindacale in sede di verifica della situazione (amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile) della Società;

7. gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei Soci;
8. compimento di operazioni rilevanti con soggetti terzi o con parti correlate;
9. gestione della sicurezza dei dati informatici.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Soci, Dipendenti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

1. il Codice Etico;
2. la normativa societaria e regolamentare rilevante;
3. le istruzioni operative e le procedure amministrativo-contabili per la redazione dei bilanci;
4. il piano dei conti di Contabilità Generale;
5. ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela della integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

con riferimento al precedente punto 1,

- i) predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ii) omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

iii) disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;

con riferimento al precedente punto 2,

i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

ii) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;

iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge;

iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;

vi) distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

con riferimento al precedente punto 3,

i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o dei soci;

ii) determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare con riferimento al punto 4;

Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il responsabile amministrativo:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- b) cura che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;
- c) cura che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;
- d) cura che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, siano completi e messi a disposizione degli amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;
- e) verifica, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
 - i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - ii) che la relazione sulla gestione comprenda analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è sottoposta.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;
- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile amministrativo:

- provvede al coordinamento del procedimento descritto ai punti a) ed f);
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione della tempistica nella predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato e, occorrendo, di bilanci straordinari;
- predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio; il programma deve essere mirato sia alla formazione dei neo assunti, sia all'aggiornamento professionale mediante corsi periodici.

2. Tutela dell'integrità del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla

distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al precedente punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere emanate per iscritto ed archiviate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV dovrà provvedere:

- al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- alla vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire ai Sindaci e/o alla Società di revisione / revisore una concreta autonomia nelle rispettive funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV dovrà:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sull'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

4 Standard di controllo in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione e autoriciclaggio

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 octies del Decreto (di seguito anche "Reati di riciclaggio"), introdotti con il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio") che, al fine di contrastare il riciclaggio di proventi illeciti, prevede in sintesi:

1. il divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore (ad esempio libretti bancari e postali, assegni, vaglia, certificati di deposito) quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000, salvo il caso in cui il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;
2. gli obblighi, da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio di:
 - adeguata verifica della clientela, in relazione a rapporti ed operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale;
 - conservazione, nei limiti di cui all'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, dei documenti o delle copie degli stessi;
 - registrazione delle informazioni acquisite per assolvere all'obbligo di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio;
 - segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, di tutte le operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute sospette, quando i soggetti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti a tali obblighi sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (ad es. banche, poste italiane, SIM, SGR, SICAV);
- 2) i professionisti (quali, ad es., gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, i notai o gli avvocati) quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- 3) i revisori contabili;

4) altri soggetti, la cui attività è subordinata al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività sono comprese il recupero di crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco, l'offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

L'ente non rientra tra i soggetti Destinatari del Decreto Antiriciclaggio, tuttavia si ritiene che in astratto gli Esponenti Aziendali possano commettere alcuni dei Reati di cui alla presente parte speciale, e che, di conseguenza, l'art. 25 octies del Decreto possa applicarsi alla Società. I reati considerati sono:

• *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, laddove:

1. il termine acquisto rappresenta l'effetto di una attività negoziale, a titolo sia gratuito sia oneroso;
2. il termine ricevere indica ogni forma di ottenimento del possesso, anche temporaneo;
3. l'attività di intromissione rappresenta qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

La punibilità sussiste anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Il reato è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

• *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La sostituzione è la condotta volta a rimpiazzare quanto di provenienza illecita con valori diversi; il trasferimento rappresenta la condotta volta a rimettere in circolazione quanto di provenienza illecita mediante atti negoziali.

• *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, e, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. L'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549. Per la commissione dei reati si applicano inoltre nei confronti dell'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

• *Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- 1) gestione dei rapporti con Clienti, Fornitori e Partner a livello nazionale ed internazionale;
- 2) gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere, volta alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di antiriciclaggio.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:

- l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
 - la provenienza illecita di fondi;
 - l'operatività al di fuori della legge;
- b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari; in particolare, tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti con clienti e fornitori, di compravendita di partecipazioni o interessenze, di finanziamento a società del gruppo o di altri rapporti infragruppo, di operazioni sul capitale, di incasso o pagamento di dividendi devono essere eseguiti unicamente i normali canali bancari, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi di monitoraggio, adeguati livelli di trasparenza, sicurezza e tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'ente. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:
- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne:
 - in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
 - nell'esercizio dell'attività aziendale;
 - nella scelta di partner finanziari;
 - 2) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano ingenerare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
 - 3) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari infragruppo e con soggetti terzi, conservando adeguatamente i documenti di supporto;
 - 4) mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari; in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);

2) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'ente concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;

3) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti in partnership, verificandone la congruità economica rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato;

4) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali (se superiori a 12.500 euro) con soggetti terzi, ad esclusione degli Intermediari Finanziari, devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati di Riciclaggio, attraverso una chiara identificazione:

- delle controparti;

- della natura e dello scopo delle operazioni;

- del valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nelle operazioni;

I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie;

6) rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti euro 5.000 per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati;

7) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 5.000;

8) tutti i rapporti di natura finanziaria di investimento e disinvestimento sono normalmente tenuti con soggetti di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE (II Direttiva antiriciclaggio), gli Intermediari Finanziari, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- banche, istituti di moneta elettronica, Sim, Sgr, Sicav;
- enti creditizi o finanziari comunitari;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva;
- P.A. di Paese comunitario.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- f) verificare la congruità di eventuali rimborsi o attribuzioni ai consiglieri onde evitare la formazione di capitale fittizio.

5 Standard di controllo in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha introdotto nel corpus del Decreto l’art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l’omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 septies del Decreto (di seguito anche “Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro”). I reati considerati sono:

- *omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L’omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l’evento lesivo, che consiste nella morte di una persona. Sotto il profilo soggettivo l’omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell’agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

- *lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)*

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente. Per i Reati in esame si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote (250.000 euro). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna.

Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza esplicitate, tenuto conto dell'attività svolta dall'ente, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Direttori, Sindaci, Soci, Dipendenti, Studenti, Clienti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

1. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale è altresì volta alla puntuale individuazione ed alla regolamentazione dei seguenti obblighi:

- a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro;
- b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, deleghe;
- d) concernenti le attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attinenti le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) riguardanti le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ciò in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto inoltre obbligo di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici.

Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
2. nominare il medico competente;
3. designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4. elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
5. adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente.

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR;

2. all'impiego dei Lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
3. a fare osservare a tutti i Lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
4. a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
5. ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del Modello.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6 Standard di controllo in relazione ai reati informatici

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 24 bis del Decreto (di seguito anche "Reati informatici"), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica. I reati considerati sono:

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)*

Il reato, punibile a querela della persona offesa, consiste nel fatto di chi si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Circostanze aggravanti sono previste nel caso in cui:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il fatto sia commesso da soggetti che per commettere il fatto usino violenza sulle cose o alle persone, ovvero se siano palesemente armati;
- dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In tali casi il reato è perseguibile d'ufficio. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema; la norma, infatti, considera punibile la semplice intrusione, indipendentemente dal verificarsi di un danneggiamento o furto dei dati. L'intrusione abusiva può concretizzarsi anche nel caso in cui i soggetti, legittimati all'uso del sistema ed autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti, accedano ad una parte di memoria a cui non sono autorizzati. Con il termine “si mantenga [nel sistema informatico]” si intende una permanenza non autorizzata, ad esempio, quando ad un accesso al sistema inizialmente autorizzato faccia seguito una permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

• *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*

Il reato consiste nell'intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel loro impedimento o interruzione.

Sono puniti anche coloro che rivelino mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio, con aggravio delle pene previste, qualora il fatto sia commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,
3. ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
4. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. È considerata circostanza aggravante la commissione dei fatti:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata; in tali casi il reato è perseguibile d'ufficio.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Sono considerate fattispecie aggravanti:

1. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;

2. la commissione del fatto con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema;

3. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art.635 bis [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art.635 bis [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione

o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento. La distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità del sistema comporta un aumento delle pene previste. La medesima conseguenza si verifica quando il fatto è commesso con

violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Le pene sono aumentate qualora il reato sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'oggetto del reato consiste in qualsiasi azione che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo. Le condotte punite, in sintesi, sono le seguenti:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili tali codici ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda cose materiali (es. smart cards);
- la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Resta irrilevante il fatto che i codici siano procurati abusivamente o mediante l'autonoma elaborazione.

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando una delle falsità previste dal Titolo VII, Capo III (falsità in atti) riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. I documenti informatici sono pertanto passibili delle medesime condotte di falsificazione previste per i documenti tradizionali. La locuzione "aventi efficacia probatoria" è riferita direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non ai singoli supporti materiali che li contengono; infatti oggetto di tutela sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali ed il loro contenuto rappresentativo, probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti. Risulta quindi ipotizzabile, ad esempio, la falsità materiale in atti pubblici commessa da privato (artt. 476 - 482 c.p.), a condizione che sia stato formato in tutto o in parte un atto falso per via informatica, o alterato nella sua rappresentazione un atto vero o un atto destinato a far fede fino a querela di falso, come nel caso in cui il contenuto di un atto venga composto o variato al fine di modificarne sensibilmente il contenuto. È inoltre ipotizzabile il caso della falsità ideologica informatica (artt. 479 - 481 c.p.). qualora venga posta in essere una condotta attiva od omissiva che non rappresenti effettivamente la realtà, alterandone un'oggettiva rappresentazione destinata ad avere particolari effetti giuridici formali o sostanziali. Non sono ricompresi nella fattispecie in esame i casi di falso

documentale che si collocano al di fuori del capo III del titolo VII, libro II, del codice penale.

• *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

1. utilizzo dei sistemi informatici;
2. gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
3. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi;
4. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.
5. Analisi dei rischi in ordine al trattamento dei dati sensibili;
6. Valutazione annuale degli incarichi al trattamento;
7. Amministratori di sistema.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della

conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti (196/2003 – 679/2016 regolamento UE).

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

Principi procedurali specifici

A seguito entrata in vigore del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 che definisce la responsabilità e le modalità da adottare per assicurare la corretta tutela dei dati personali, l'Ente ha attuato una serie di strategie atte a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale. Fermo quanto sopra, è opportuno che venga prestato assoluto rilievo agli interventi attuati per una maggiore sicurezza e per un costante monitoraggio di accesso ai sistemi informatici e telematici :

1. Politica della sicurezza informatica :

- Attuazione di una politica di formazione e/o comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
- Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati .
- Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti di accesso.
- Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.
- Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisca le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o

negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

- Adeguata adozione strumentale informatica che permetta azioni preventive e di controllo.
2. Gestione di adeguata documentazione relativa alle modalità operative con particolare riguardo a:
- Redazione di una procedura interna in ottemperanza al UE 2016/679;
 - Adozione del “Registro delle Attività di Trattamento” con definizione delle responsabilità, delle modalità adottate per assicurare la corretta tutela dei dati da parte dell’organizzazione e di quanti operano all’interno di essa oltre a protocolli idonei a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.
 - Redazione di un “Disciplinare tecnico per l’utilizzo dei sistemi informatici e delle “Regole di riservatezza generale”.
 - Affidamento di incarichi connessi all’uso di sistemi informatici (responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento, ecc.)
 - Nomina, attraverso un adeguato disciplinare, della figura dell’amministratore/i di sistema;
 - Nomina del DPO (Data Protection officer);
 - Divulgazione informative sul trattamento dei dati personali e acquisizione consenso al trattamento.
 - Costante aggiornamento del “Registro delle attività di trattamento” per la parte inerente la gestione dei dati in formato elettronico.

Istruzioni e verifiche dell’OdV

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con tutti i destinatari del modello, in particolare con coloro che utilizzano, anche non regolarmente, video terminali, nonché con l’amministratore del sistema informativo.

I controlli saranno diretti a verificare il rispetto delle regole procedurali in essere, la loro osservanza, attuazione e, soprattutto, adeguatezza la commissione dei reati in esame, nonché la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento

e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Particolare attenzione, inoltre, verrà dedicata al rispetto delle regole di conservazione dell'archivio cartaceo contenente dati sensibili degli studenti.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ed inerente le fattispecie di attività sensibili, a semplice richiesta.

7 Standard di controllo in ordine ai reati ambientali

I reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art.3)

Il rischio di commissione di reati con riferimento a tale specifica area di rischio viene stimato in medio-basso, in quanto non si sono mai verificati inconvenienti né sono mai state contestate infrazioni. Si ritiene opportuno, tuttavia, la verifica costante sull'applicabilità della specifica procedura aziendale, volta alla prevenzione di tale tipologia di reati.

Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Lavoratori e soggetti ad essi equiparati ed i Collaboratori Interni (gli “Esponenti Aziendali”), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

1. gestione dello smaltimento delle attrezzature di ufficio;
2. gestione dello smaltimento dei toner di fotocopiatori e stampanti;
3. gestione dei materiali utilizzati nei laboratori e smaltimento dei rifiuti inerenti alle attività svolte.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dello smaltimento corretto dei rifiuti;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- sottrarre materiale da smaltire alla conoscenza dell'ente;
- utilizzare procedure di smaltimento non idonee;
- affidare lo smaltimento a personale non qualificato o aziende non contrattualizzate;
- non compilare gli eventuali formulari nel caso di smaltimento;
- utilizzare prodotti non conformi e non certificati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio sull'attività di utilizzo di sostanze inquinanti ed effettuare un costante monitoraggio sulle attività di smaltimento;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute.

Principi procedurali specifici

La Scuola Bottega Artigiani di San Polo, che provvede alla gestione dei propri rifiuti ordinari rispettando la differenziazione indicate dalla normativa comunale applicabile e

servendosi degli strumenti forniti dallo stesso ente comunale, si serve di distinte società per lo smaltimento dei rifiuti “speciali”, selezionate a cura dei responsabili dei diversi laboratori (elettrico, meccanico, idraulico, panificazione, meccanica auto e carrozzeria).

La scuola Bottega Artigiani di san Polo ha individuato un dipendente per ognuna delle sedi quale addetto alla gestione rifiuti che dovrà:

- contattare i citati fornitori quando lo riterrà necessario secondo il consumo e le esigenze della società;
- assistere alle operazioni di ritiro dei rifiuti;
- controfirmare i documenti ed espletare le pratiche relative.

Istruzioni e verifiche dell’OdV

È compito dell’OdV, in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l’attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.